

Direzione Istruzione e Formazione

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AGGIORNATO IL 28 ottobre 2020

Indicazioni operative agli organismi formativi che erogano attività formativa riconosciuta o finanziata dalla Regione per dare attuazione Alle ordinanze n. 95 del 23 ottobre 2020 e n. 99 del 28 ottobre 2020

Di seguito si forniscono agli organismi formativi che erogano percorsi di formazione riconosciuti o finanziati, le indicazioni operative per dare attuazione alle ordinanze n. 95 del 23 ottobre 2020 e n. 99 del 28 ottobre 2020 del Presidente della Regione Toscana adottate in materia di formazione professionale. Si precisa che l'ordinanza n. 99/2020 è valida fino al 24 novembre 2020, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali.

Le seguenti soluzioni operative vengono incontro alle esigenze di flessibilità degli Organismi Formativi e riguardano la fase di avvio e di gestione dei progetti durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE D'AULA

- per quanto attiene ai **corsi attualmente in svolgimento in modalità FAD**:

a) nel caso in cui gli enti formativi decidano di passare ad attività in presenza, potranno farlo previa comunicazione all'UTR competente con allegato il nuovo calendario di svolgimento delle lezioni e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza; fino al 24 novembre, ove necessario, gli enti formativi che erogano i percorsi formativi, ivi compresi gli enti che realizzano i percorsi Iefp, possono modulare la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi.

b) nel caso in cui intendano proseguire i percorsi in modalità FAD, non sarà necessaria alcuna comunicazione.

- per quanto attiene ai corsi attualmente in svolgimento in presenza, gli enti formativi possono passare alla modalità della FAD sincrona.

Le caratteristiche della FAD sincrona sono indicate negli atti regionali adottati nel periodo dell'emergenza sanitaria. In particolare, per i percorsi finanziati con risorse FSE, si rinvia a quanto prevedono le circolari dell'Autorità di gestione FSE del 24 marzo e del 3 aprile sulla modalità di FAD sincrona; per i percorsi finanziati con risorse di Garanzia Giovani, si rinvia alla circolare della Direzione Istruzione e formazione del 23 marzo 2020; per i percorsi riconosciuti, si rinvia al decreto dirigenziale n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

Per passare alla modalità FAD, gli enti formativi dovranno inviare all'UTR competente una comunicazione corredata dalle motivazioni su cui si fonda tale scelta e attesta di aver acquisito il consenso di tutti gli allievi allo svolgimento in FAD. Nella comunicazione, l'Ente formativo dichiara di possedere la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria.

Per il passaggio a questa modalità non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.

Per i percorsi Iefp realizzati dagli Istituti professionali, si applica quanto previsto dall'ordinanza 99/2020 che stabilisce che "il ricorso alla didattica digitale integrata sia pari al 75% delle attività e che il 25% residuo di didattica in presenza sia garantito giornalmente".

Per gli altri percorsi formativi, ivi compresi i percorsi Iefp realizzati dalle agenzie formative, l'organismo formativo può chiedere l'attivazione della FAD per le attività teoriche, ove possibile.

In ogni caso, le attività pratiche, laboratoriali e gli stage devono realizzarsi in presenza, in base a quanto previsto al paragrafo 2, ove necessario modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi.

- per quanto attiene ai **corsi che non sono ancora avviati**:

a) nel caso in cui gli enti formativi intendano utilizzare la modalità in presenza, dovranno inviare all'UTR competente la comunicazione ordinaria di avvio del progetto e delle attività, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente;

b) nel caso in cui le agenzie formative decidano di utilizzare la modalità di erogazione mediante FAD, dovranno inviare all'UTR competente una comunicazione corredata dalle motivazioni su cui si fonda tale scelta e da una attestazione del consenso di tutti gli allievi allo svolgimento in FAD. Nella comunicazione, l'Ente formativo dichiara che possiede la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona e che gli allievi possiedono la strumentazione necessaria.

In questo caso non è necessario alcun provvedimento formale di autorizzazione.

- per quanto attiene sia ai corsi **già in essere sia a quelli di nuova attuazione**, si prevede la possibilità di **modalità di svolgimento miste** con alcune Unità formative in FAD ed altre in presenza:

a) gli enti formativi dovranno inviare all'UTR territorialmente competente una apposita comunicazione corredata dalle motivazioni su cui si basa tale scelta, dall'attestazione del consenso di tutti gli allievi e da un calendario dettagliato.

b) Si precisa inoltre:

- che i calendari, in caso di modalità mista, debbano essere comunicati almeno 10 giorni prima dell'avvio effettivo del corso;

- che la modalità mista di erogazione della formazione potrà essere attivata in via sperimentale nel periodo dal primo settembre al 31 dicembre 2020, al termine del quale sarà effettuata una ricognizione sull'andamento. La Regione sta valutando ulteriori proroghe di questa modalità.

- che la regola per la **formazione mista** sia: tutti gli allievi in aula o tutti in FAD, in modo che le opportunità di formazione sia garantite a tutti gli allievi con la stessa modalità;

- che questo tipo di percorsi non siano assoggettati ad alcuna forma di autorizzazione formale da parte degli UTR.

Di regola tutta l'aula dovrà seguire le stesse modalità di erogazione (tutti in FAD o tutti in presenza).

I **controlli in loco** potranno avvenire in presenza per quei moduli che si svolgeranno fisicamente nei locali dell'ente formativo oppure a distanza, collegandosi all'aula virtuale, per i moduli in FAD.

Tuttavia, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, agli UTR competenti può essere comunicata l'attivazione di **eccezioni limitate e certificate** alla regola della partecipazione in presenza, ad esempio per gravi motivi di salute di uno o più alunni o di uno o più docenti che impediscano la partecipazione in presenza.

Ad esempio nel caso di isolamento preventivo o di quarantena, tale modalità di erogazione darà modo all'allievo in isolamento di seguire da casa le lezioni svolte in aula in presenza con il docente e consentirà al docente in isolamento di tenere la lezione da casa mentre gli allievi possono seguire la lezione dalla classe.

Per attivare questa modalità FAD a favore dei casi eccezionali indicati, l'organismo formativo fa comunicazione all'UTR nella quale:

- Indica la motivazione urgente e certificata dalla quale risulta la necessità di chiedere l'utilizzo della FAD. Nel caso di isolamento preventivo, in cui manca la certificazione medica, l'Agenzia formativa può acquisire dall'allievo interessato un'autodichiarazione. Tutta la documentazione deve essere conservata agli atti dall'Agenzia formativa e messa a disposizione dell'UTR di riferimento che può chiederne la presa visione.
- dichiara che possiede la strumentazione tecnica per attivare la FAD sincrona. In particolare indica: la strumentazione che prevede di utilizzare per i collegamenti on line, che tale strumentazione consente di far seguire le lezioni contestualmente a quelle che si svolgono in classe; garantisce la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione attraverso report automatici, il web link per il collegamento e l'indicazione del numero di giorni per i quali prevede l'uso della FAD (es. coincidente con il periodo di malattia contenuto nel certificato);
- dichiara di aver verificato che l'allievo ha la strumentazione tecnica per seguire le lezioni in FAD.

La comunicazione all'UTR può essere inoltrata via email e può essere preventiva all'attivazione della FAD o contestuale alla stessa. Gli UTR competenti attiveranno i dovuti controlli.

In questo caso **il controllo in loco** verrà effettuato nei locali dell'agenzia ed i controllori verificheranno contestualmente che gli allievi ai quali è stata concessa l'autorizzazione a frequentare da remoto siano effettivamente collegati.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI STAGE E DELLA PARTE PRATICA

Per quanto riguarda gli **stage** relativi ai percorsi formativi inseriti nel Repertorio regionale delle figure professionali:

- nel caso in cui lo stage avvenga **in presenza** presso un'azienda, l'organismo formativo dovrà inviare all'UTR competente una comunicazione di avvio attività;

- nei casi in cui gli organismi formativi non riescano a reperire aziende che ospitino tutti gli allievi in stage, è consentito alle agenzie formative di far svolgere le ore di stage agli allievi nei locali dei propri laboratori, previa comunicazione motivata all'UTR competente, e nei soli casi in cui sia possibile svolgere una simulazione dell'attività lavorativa che avrebbero svolto in azienda. Gli allievi dovranno essere seguiti durante questa attività anche da un tutor aziendale.

Si precisa che il tutor aziendale deve essere individuato in una azienda che svolge attività in un ambito collegato al tipo di corso, non in grado di ospitare l'allievo per difficoltà organizzative collegate alle modalità di fornitura del servizio in questa fase.

Per quanto riguarda il protocollo di sicurezza da applicare alle attività dello stage in presenza, si precisa che il medesimo deve essere adeguato in base al luogo in cui viene svolta la parte pratica: se si svolge negli spazi a disposizione dell'organismo formativo si applica il protocollo sulle misure di contenimento e prevenzione del contagio allegato all'ordinanza 95/2020 (allegato 1) altrimenti, se viene svolto presso un soggetto ospitante terzo (es. azienda) si applica il protocollo nazionale e/o regionale previsto per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività.

Possono essere svolte in **modalità a distanza le attività pratiche** (laboratori e stage) previste dai percorsi formativi, nei soli casi di riproducibilità delle attività pratiche in presenza attraverso gli strumenti dell'ICT, con programmi che consentano la tracciatura automatica, con l'utilizzo della FAD sincrona come previsto

dalle recenti circolari e l'interazione anche con il tutor aziendale. In tal caso, occorre una autorizzazione da parte dell'UTR. Per le modalità di utilizzo e tracciamento delle attività pratiche realizzate in FAD si rinvia ai seguenti atti: per i percorsi finanziati con risorse FSE, si rinvia a quanto prevedono le circolari dell'Autorità di gestione FSE del 24 marzo e del 3 aprile sulla modalità di FAD sincrona; per i percorsi finanziati con risorse di Garanzia Giovani, si rinvia alla circolare della Direzione Istruzione e formazione del 23 marzo 2020; per i percorsi riconosciuti, si rinvia al decreto dirigenziale n. 8073 del 3 giugno 2020, che recepisce l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 21 maggio scorso e che modifica il decreto n. 5828/20 adottato dal Settore "Sistema regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema".

Le modalità per svolgere la parte pratica dei percorsi IeFP sono contenute nella DGR n. 356 del 16/03/2020, nella circolare n. 0116093 del 24/03/2020 e nel decreto 6199/2020. Si precisa, inoltre, che l'azienda nella quale si svolge lo stage può avere in corso ammortizzatori in deroga.

L'organismo formativo deve, nel caso di attività pratiche a distanza:

presentare tramite PEC all'UTR di riferimento la richiesta motivata di autorizzazione, con allegate:

- illustrazione delle modalità di svolgimento a distanza (piattaforma, interazione con gli allievi, tracciatura automatica delle connessioni);
- rimodulazione del progetto con riferimento all'unità formativa relativa allo stage;
- rimodulazione finanziaria del progetto, ove necessario.

Non è possibile prevedere lo svolgimento del singolo stage in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza mentre è possibile che, nell'ambito della stessa classe, qualche allievo svolga lo stage in presenza e qualcun altro possa farlo a distanza.

Tuttavia, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, se ricorrono eccezioni limitate e certificate, per esempio per gravi motivi di salute, ai settori regionali competenti può essere richiesta l'attivazione di **stage in modalità mista** a favore dello stagista che può così svolgere una parte dello stage a distanza per il periodo necessario. Rimane fermo che ciò è consentito nei soli casi di riproducibilità delle attività pratiche in presenza attraverso gli strumenti dell'ICT e nel rispetto delle modalità indicate sopra. L'Agenzia formativa conserva agli atti la documentazione comprovante la richiesta.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Gli **esami finali** si possono svolgere in presenza.

L'organismo formativo deve:

- inoltrare tramite PEC la richiesta di nomina della Commissione secondo le modalità vigenti prima della sospensione degli esami in presenza. Se la richiesta era stata già inviata all'UTR di riferimento, il Settore procederà alla riprogrammazione delle date degli esami e le comunicherà agli organismi formativi. Se il decreto di nomina delle commissioni è stato già adottato, l'UTR competente verificherà la permanenza della disponibilità dei componenti individuati dal decreto e comunicherà la nuova data. In caso di modifica dei componenti della commissione, il decreto di nomina sarà modificato con analogo atto.
- per alcuni percorsi formativi riconosciuti, che riguardano la formazione obbligatoria, vi è la possibilità di scegliere se fare l'esame in FAD o in presenza. I percorsi ai quali si riferisce questa possibilità, sono indicati dall'allegato 2 del decreto dirigenziale n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii, che recepisce l'Accordo in Conferenza delle Regioni del 21 maggio scorso e che modifica il decreto n. 5828/20 adottato dal Settore "Sistema regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema"¹.

¹ In base all'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22/5/2020 recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria", possono essere effettuati in modalità a distanza gli esami relativi alle tipologie dei corsi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo Accordo. Con riferimento all'allegato 1, il decreto del Settore "Sistema regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" esclude da tale elenco gli esami per i profili di tatuaggio e piercing i quali sono regolamentati a livello regionale e devono essere comunque svolti in presenza. Con riferimento all'allegato 2 dello stesso Accordo, il decreto dirigenziale citato precisa che: 1) la medesima possibilità dello svolgimento dell'esame a distanza è estesa ai corsi di somministrazione di alimenti e bevande (a condizione che si sia svolto/si svolga in presenza il 50% del corso non erogabile tramite FAD) e imprenditore agricolo professionale; 2) è previsto obbligatoriamente l'esame in presenza per Estetista Abilitazione (corso teorico)

Nel decreto sono anche indicate le modalità a cui attenersi per svolgere l'esame in FAD.

- applicare il protocollo sulle misure di contenimento e prevenzione del contagio allegato all'ordinanza 95/2020.

Per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi IeFP per l'anno 2019/2020, si applica la disciplina prevista dalla delibera della Giunta Regionale n. 661 del 25 maggio 2020, come modificata dalla DGR n. 839/2020.

Nel caso siano presenti candidati che si trovino in isolamento o in quarantena preventiva (emergenza covid) che non possono partecipare all'esame finale programmato, l'organismo formativo avvisa tempestivamente l'UTR competente.

In tal caso l'UTR e l'Agenzia formativa concordano la modalità per consentire **lo svolgimento dell'esame al candidato assente** valutando una delle seguenti modalità:

- rinviare la data dell'esame;
- organizzare una sessione di esame suppletiva da parte dell'Agenzia formativa presso la quale il candidato ha frequentato il percorso formativo;
- inserire il candidato nell'esame finale in un analogo percorso (cioè relativo allo stesso standard professionale) che si svolge presso altra Agenzia formativa sul territorio regionale;
- erogare a distanza in modalità sincrona l'esame finale:
 - a) per gli esami in esito ai percorsi formativi relativi al Repertorio delle figure professionali, l'Agenzia formativa può inoltrare, via email, richiesta all'UTR competente per lo svolgimento dell'esame a distanza almeno 3 giorni lavorativi prima della data dell'esame. L'UTR inoltra la richiesta al Settore "Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema" che verifica la possibilità di erogare a distanza l'esame finale in relazione agli standard professionali (ADA/qualifiche) oggetto dell'esame finale. La verifica tecnica sarà svolta secondo i criteri che saranno oggetto della modifica del citato decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii. L'UTR comunica, via email, all'organismo formativo l'esito della verifica.
Gli esiti delle verifiche tecniche in merito alla possibilità di erogare a distanza l'esame finale saranno periodicamente pubblicati sul sito della regione Toscana alla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/la-formazione-riparte-in-presenza> per consentire agli UTR di rispondere rapidamente alle richieste delle Agenzie formative qualora riguardino standard professionali già analizzati;
 - b) per gli esami in esito ai percorsi formativi relativi al Repertorio della formazione regolamentata, l'Agenzia formativa può fare richiesta all'UTR di svolgere l'esame in modalità remota per i percorsi formativi (qualifiche/formazione obbligatoria) previsti dal citato decreto n. 8073 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.

La richiesta è trasmessa, via email, all'UTR competente almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'esame. L'UTR comunicherà l'accoglimento delle richieste.

Per le lettere a) e b), l'Agenzia formativa dichiara nella richiesta all'UTR di avere la strumentazione informatica necessaria, di aver acquisito il consenso formale del candidato e di aver accertato che quest'ultimo ha la strumentazione tecnologica idonea a svolgere l'esame finale in remoto.

Per le modalità di erogazione a distanza dell'esame finale si rimanda al citato decreto n. 8073/20 e ss.mm.ii.

Le comunicazioni tra Agenzia formativa e UTR possono avvenire via email.

Per quanto riguarda il **verbale dell'esame finale**, la sezione C.4.3 della deliberazione della Giunta regionale 988/2019 prevede che “del verbale dovrà essere prodotta una **copia conforme all'originale** da consegnare al Presidente di Commissione che provvede a recapitarlo agli Uffici dell'Amministrazione competenti per la gestione delle susseguenti attività”. Si precisa che per produrre la copia conforme all'originale del verbale d'esame, l'Organismo Formativo può conservare agli atti il verbale originale cartaceo e contemporaneamente inviare alla Regione, per PEC, un documento informatico unico, costituito da due sezioni: una prima con una lettera di accompagnamento e l'attestazione di conformità, una seconda con la copia del verbale. L'attestazione di conformità inserita nella prima sezione del documento deve recitare "la presente copia informatica è conforme al documento analogico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23 ter del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici". Tale documento informatico così costituito deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo formativo. Questa modalità sostituisce la trasmissione o la consegna dell'originale del verbale al Presidente della Commissione e agli uffici regionali.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ALTRE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO

Tutte le **altre attività previste dai progetti formativi** di norma si svolgono in presenza, purché nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 95/2020.

Per lo svolgimento a distanza, l'OF deve inviare tramite Pec all'UTR specifica richiesta di autorizzazione.

In particolare nel caso di **selezione a distanza**:

- i colloqui individuali devono essere svolti mediante collegamento sincrono audio e video mediante l'utilizzo di piattaforme e modalità on line;
- le prove scritte, ove previste, dovranno essere somministrate in modalità da remoto, ad esempio prevedendo la convocazione degli iscritti attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta agli atti, con somministrazione via web in contemporanea a tutti gli iscritti di un test tramite la piattaforma con temporizzatore che preveda la chiusura in automatico del test allo scadere del tempo utile;
- deve essere conservata agli atti e resa disponibile per i controlli idonea documentazione attestante lo svolgimento delle prove, le modalità e le risultanze del processo selettivo e l'identità delle persone che vi hanno partecipato (verbale di selezione). E' responsabilità dell'organismo formativo procedere all'identificazione del candidato/a mediante visualizzazione del volto e documento di identità in streaming;
- sono escluse dalla realizzazione in modalità a distanza tutte le prove pratiche di selezione che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni e attrezzature.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata:

- descrizione delle modalità di svolgimento previsto che devono garantire pari trattamento e pari condizioni di accessibilità agli utenti;
- indicazione della strumentazione che si prevede di utilizzare per i collegamenti on line, che deve garantire pari opportunità di partecipazione all'utenza e tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione attraverso report automatici, il calendario ed il web link per il collegamento;
- richiesta di autorizzazione alla rimodulazione finanziaria del progetto, ove necessario.

In attuazione dei decreti governativi, fino al 24 novembre 2020 e salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, le **visite didattiche nell'ambito dei percorsi Iefp** sono sospese.

Per gli eventi e le manifestazioni conclusive, fino al 24 novembre 2020 e salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, sono svolti a distanza previa comunicazione motivata con allegata:

- la calendarizzazione e la durata prevista dell'attività

- la piattaforma che si prevede di utilizzare per il lo svolgimento on line ed il web link per il collegamento;
- le modalità di svolgimento virtuale dell'attività;
- le modalità di coinvolgimento dei partecipanti, durante lo svolgimento della visita o evento (ad es. prevedendo commenti e domande scritte dei partecipanti), in fase di pubblicizzazione e di invito all'evento (locandine, ecc...);
- la coerenza rispetto all'obiettivo formativo;
- la tipologia di documentazione comprovante l'attività: registrazione del evento, report automatici delle connessioni
- richiesta di autorizzazione alla rimodulazione finanziaria del progetto, ove necessario.

5. MODALITA' DI TENUTA DEI REGISTRI DIDATTICI E DEI RENDICONTI

Per quanto riguarda **la tenuta dei registri**, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, in corso di approvazione, che modifica la DGR 1343/2017 "Procedure di gestione degli interventi formativi", per tutta la durata del periodo di emergenza, la vidimazione di **nuovi** registri didattici avverrà **solo** in forma digitale. Per la vidimazione digitale dei registri, la procedura è stata indicata dalla circolare del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione del 13.3.2020. In particolare, gli organismi formativi inviano i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente.

Per l'attività in FAD le presenze degli allievi sono registrate ed attestate dai report automatici delle connessioni registrate dalle piattaforme; tali presenze vengono poi riportate sui registri vidimati.

Alcuni esempi:

- per i corsi nuovi che partiranno in FAD, il registro viene vidimato in forma digitale;
- per i corsi nuovi che si svolgono in modalità mista, l'intero registro dovrà essere vidimato in formato digitale. Nel registro dovranno essere riportate le lezioni in aula e in FAD.
- i corsi già avviati, partiti in presenza e passati alla FAD, hanno già il loro registro cartaceo vidimato e se ci fosse bisogno di un nuovo registro questo sarà vidimato in forma digitale.
- I corsi già avviati, partiti in FAD e passati in presenza continuano ad utilizzare il registro già vidimato e se ci fosse bisogno di un nuovo registro questo sarà vidimato in forma digitale.

Per quanto riguarda **i rendiconti**, quest'ultimi saranno presentati in formato digitale.

6. MODALITA' DI CALCOLO DELLE SCADENZE

Per quanto riguarda le **scadenze**, si ricordano i seguenti atti:

- l' art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19) convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini fino al 14 aprile 2020;
- l'art. 37 del decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha prorogato dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 del citato articolo 103;
- la DGR del 30 marzo 2020, n. 421 in base alla quale "i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza" e che "tutti i riferimenti alla data del 15 aprile traggono

origine dall'art. 103 del DL 18/2020 e pertanto si intendono automaticamente rideterminati in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rideterminazione della predetta scadenza.”;

Si ricorda inoltre che per le scadenze che non ricadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, il soggetto attuatore può fare richiesta motivata di proroga al settore regionale competente.

Nella pagina web La formazione riparte in presenza,

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24582552/Sospensione_termini_FSE.pdf/a1e41c29-ddcb-c8f2-270d-d634ab810204 sono riportati alcuni esempi di applicazione della sospensione dei termini.

7. CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda i corsi **SAB (Somministrazione alimenti e bevande)**

Le attività formative abilitanti relative alla Somministrazione Alimenti e Bevande (**SAB**) sono disciplinate con gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del **09/11/2017**. Tali accordi prevedono che la modalità FAD sia utilizzabile solo per il 50% delle ore complessive del corso (con l'esclusione delle materie inerenti gli aspetti igienico sanitari e quelli riguardanti la salute, sicurezza e tutela del consumatore).

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota trasmessa all'inizio dello scorso mese di aprile e successivamente con nota del 7 maggio, ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dello Sviluppo Economico di avviare un confronto per valutare l'opportunità di un'estensione analoga a quella prevista dall'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 31/3/2020 ovvero l'applicazione della deroga all'accordo già approvato, laddove viene espressamente previsto che la modalità FAD sia utilizzabile solo per il 50% delle ore complessive del corso.

Ad oggi non sono pervenute ulteriori indicazioni.

La percentuale quindi massima di utilizzo della FAD è del 50% erogabile in modalità FAD asincrona o sincrona.

8. APPRENDISTATO

Per quanto riguarda l'**apprendistato**, per la tipologia “professionalizzante” le attività sono riprese in presenza. E' opportuno precisare alcuni aspetti relativi agli apprendisti i cui datori di lavoro fruiscono di ammortizzatori sociali e alla possibilità di realizzare i percorsi in FAD sincrona.

In relazione al primo punto, come già evidenziato in una precedente Tripartita, gli apprendisti possono frequentare i corsi di formazione esterna solo in orario di lavoro. Ne consegue che gli apprendisti che in questo momento stanno beneficiando di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, oltre ad essere sospesi dalla prestazione di lavoro, sono sospesi anche dall'obbligo di formazione esterna fino al termine di fruizione dell'ammortizzatore sociale. Poiché le modalità di fruizione degli ammortizzatori sono diversificate da impresa e impresa, è necessario verificarle al fine di programmare correttamente le attività di formazione.

E' quindi opportuno che:

1. il Soggetto Attuatore acquisisca dal datore di lavoro alle cui dipendenze lavora l'apprendista da formare, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 (indirizzata a Regione Toscana – UTR competente per territorio) con la quale il datore di lavoro attesta che l'apprendista inserito in formazione non sta beneficiando di ammortizzatore sociale o, in alternativa, che la sua frequenza alle attività formative avverrà in orario di lavoro e non durante i periodi in cui la sua prestazione di lavoro è sospesa per effetto della fruizione dell'ammortizzatore sociale;
2. le dichiarazioni siano trasmesse dal Soggetto Attuatore all'UTR e da questo sottoposte a controlli a campione ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000.

In relazione al secondo punto, ossia alla possibilità di ricorrere alla FAD sincrona si precisa quanto segue:

- gli strumenti tecnologici per la fruizione della formazione devono essere messi a disposizione dai singoli datori di lavoro e non dal lavoratore, in quanto come già evidenziato l'apprendista deve effettuare la formazione in orario di lavoro. A tale proposito, al fine di attivare tale possibilità, stante le criticità della verifica del rispetto di tale requisito da parte degli uffici regionali e degli organi

istituzionalmente preposti alle ispezioni sui luoghi di lavoro (INL), è necessario che il soggetto attuatore acquisisca autodichiarazione dal datore di lavoro con la quale lo stesso dichiara che la frequenza dell'apprendista al percorso FAD sarà in orario di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'UTR competente;

- i calendari di fruizione della FAD devono essere consegnati al fine di consentire il controllo e la verifica da parte degli UTR;
- il tutor previsto dall'avviso deve essere individuato e deve essere indicate idonee modalità e strumenti per il tutoraggio, rafforzate rispetto all'ordinaria fruizione presso la sede dell'agenzia o presso i poli di teleformazione regionali.

I registri individuali degli apprendisti dovranno essere correttamente compilati sulla base della mutata sede di svolgimento delle attività.

Relativamente alla questione della dimensione delle aule a disposizione, possono essere composti gruppi classe più piccoli e la rotazione/turnazione dei gruppi in aula.

Per l'Apprendistato di I e III livello, la formazione esterna è svolta secondo le indicazioni regionali per leFP, IFTS e ITS e secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione per i percorsi di competenza dello stesso Ministero.

9. CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO

I servizi PISLL delle aziende USL, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio. La verifica è principalmente finalizzata a valutare l'efficacia delle procedure di sicurezza anti contagio adottate, a informare e assistere imprese, attività commerciali e lavoratori in genere per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contenere al massimo la diffusione del COVID- 19.

Queste indicazioni procedurali potranno essere riviste, anche in considerazione dell'evoluzione epidemiologica della pandemia nei prossimi mesi.

Il Direttore
della Direzione Istruzione e Formazione